

DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

AREA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Progetto	Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio di rifiuti non pericolosi
Proponente	ECHOLINE 3000 s.r.l.
Ubicazione	Provincia di Roma Comune di Fiano Romano Località Pantano, strada comunale Campo Grande

Registro elenco progetti n. 20/2017

**Pronuncia di Valutazione d'Impatto Ambientale
ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Fernando Olivieri _____	IL DIRETTORE Ing. Flaminia Tosini _____
PG _____	Data: 13/06/2018

La Società ECHOLINE 3000 s.r.l. ha presentato istanza di V.I.A. in data 02/03/2017 ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..

Come previsto dall'art. 23, comma 1, parte II del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., nella medesima data del 02/03/2017, il proponente Società ECHOLINE 3000 s.r.l. ha effettuato il deposito degli elaborati di progetto e dello Studio di Impatto Ambientale presso l'Area Valutazione Impatto Ambientale, come risulta dall'avviso pubblicato a mezzo stampa, e presso la Città Metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Fiano Romano.

Per quanto riguarda le misure di pubblicità:

- la Società proponente alla consegna degli elaborati di progetto e dello Studio di Impatto Ambientale, ha provveduto alle misure di pubblicità pubblicando sul quotidiano "Avvenire" del 02/03/2017 l'annuncio di avvenuto deposito, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il progetto e lo studio sono stati iscritti nel registro dei progetti al n. 20/2017 dell'elenco;

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento:

- nel termine di 60 giorni il progetto e lo studio non sono stati consultati dal pubblico, ai sensi dell'art. 24, comma 4, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- nei termini di cui agli art. 24, comma 4 e art. 25, comma 3, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e successivamente a tali termini, non sono pervenute osservazioni;

Esaminati gli elaborati trasmessi dalla Società proponente relativamente al progetto definitivo, e qui elencati a seguire:

- RA01 - Relazione descrittiva;
- RA02 - Relazione tecnica;
- RA03 - Indagine geologica;
- RA04 - Relazione paesaggistica;
- RA05 - Documentazione fotografica;
- RA06 - Fotosimulazioni;
- RB01 - Relazione Studio di impatto ambientale;
- RC01 - Sintesi non tecnica;
- Elaborati grafici:
 - TA.01 - Inquadramento territoriale;
 - TA.02 - Piano Territoriale Paesistico Regionale;
 - TA.03 - Planimetria dello stato di fatto dell'area di inserimento del progetto;
 - TA.04 - Planimetria dello stato di fatto dell'area di intervento e sezione AA;
 - TA.05 - Planimetria dello stato di progetto dell'area di intervento e sezione AA;
 - TA.06 - Planimetria con pianta delle coperture;
 - TA.07 - Pianta, prospetti e sezioni BLOCCHI A-B-C;
 - TA.08 - Pianta, prospetti e sezioni BLOCCHI D-F-L;
 - TA.09 - Pianta, prospetti e sezioni BLOCCO E;
 - TA.10 - Pianta, prospetti e sezioni BLOCCHI G-H-I-M;

Con nota prot.n. 324585 del 26/06/2017 è stata inviata convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006 per la data del 12/07/2017;

E' pervenuta nota dell'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità, prot.n.340183 del 04/07/2017, in cui è espresso parere di competenza non favorevole all'intervento;

Con nota prot.n. 52348 del 06/07/2017, acquisita dalla Regione Lazio con prot.n. 345095 in data medesima, l'ARPA Lazio - Direzione Tecnica - Divisione Ecogestione ha comunicato che si esprimerà nell'ambito del procedimento di A.I.A., visto che la tipologia di impianto prevede tale iter autorizzativo successivamente al procedimento di V.I.A. in essere;

Con nota prot.n.20873 del 10/07/2017, acquisita dalla Regione Lazio con prot.n.353910 del 11/07/2017, è stato espresso il parere di competenza non favorevole all'intervento da parte del dell'Assessore all'Ambiente e del Sindaco del Comune di Fiano Romano (RM);

In data 12/07/2017 si è svolta la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 25 c. 3 del D.Lgs. 152/2006; nel corso della stessa sono state acquisite dichiarazioni, documentazioni e pareri tra cui quello del rappresentante dell'ASL Roma 4 che ha dichiarato che, "tenuto conto in particolare del parere espresso dal Comune di Fiano Romano, ritiene che non ci siano al momento i presupposti per esprimere un parere di competenza in merito all'intervento proposto"; difatti, anche successivamente, non è pervenuto alcun parere da parte dell'ASL Roma 4;

E' pervenuta nota dell'Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, prot.n. 396182 del 01/08/2017, con cui si osserva che la stessa rilascia pareri di tipo geologico su varianti agli strumenti urbanistici e piani attuativi (art. 89 D.P.R.380/2001) e nulla osta ai fini del vincolo idrogeologico (R.D.L.n.3267/1923 e R.D.n.1126/1926);

Con nota prot.n. 424242 del 21/08/2017 è stata effettuata la trasmissione del verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 12/07/2017;

Con nota prot.n. 528239 del 19/10/2017, quest'Area regionale ha sollecitato l'acquisizione del parere di competenza per il progetto in esame all'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti;

Con prot.n. 116996 del 02/03/2018 è stata inviata al proponente la "Comunicazione ai sensi dell'art.10-bis L.241/90 e s.m.i." evidenziando i motivi ostativi e le criticità emerse nel procedimento istruttorio, evidenziando il termine di 10 giorni previsto dalla medesima L. 241/1990 per il riscontro da parte del proponente; non è pervenuta alcuna comunicazione della Società proponente a riscontro della succitata nota regionale ai sensi dell'art.10-bis L.241/90;

Sulla scorta della documentazione trasmessa, si evidenziano i seguenti elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni. Si specifica che quanto successivamente riportato in corsivo è estrapolato dalle dichiarazioni agli atti trasmessi dalla richiedente.

Descrizione del progetto - Quadro progettuale

La proposta progettuale in valutazione riguarda la realizzazione di un nuovo impianto di compostaggio di rifiuti non pericolosi, strada comunale Campo Grande, in località Pantano nel Comune di Fiano Romano.

Trattasi di un impianto di compostaggio per il trattamento di rifiuti non pericolosi al fine di ottenere essenzialmente ammendante compostato, riconducibile alla tipologia di cui all'allegato IV, punto 7, lettera ZB, del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 4/2008.

Le opere dell'impianto previste consisteranno, in linea generale in: capannoni industriali dotati di pavimentazione industriale con apposite pendenze per il convogliamento delle acque di processo e di biofiltri esterni per la depurazione dell'aria, piazzali perfettamente impermeabilizzati e dotati di idonea pendenza per il convogliamento delle acque meteoriche e di processo all'interno di appositi bacini di raccolta.

L'impianto in questione è dimensionato per il trattamento di rifiuti al fine di ottenere essenzialmente ammendante compostato misto e verde nonché compost stabilizzato conforme alla normativa vigente. L'area in cui insiste l'impianto è di circa 22.250 mq, tale da riuscire a gestire un flusso di rifiuti in ingresso di 70.000 t/anno, esclusi gli scarti di materiale strutturante proveniente dalla vagliatura che vengono reimmessi nel ciclo produttivo.

Stato ante operam

I terreni in esame sono attualmente incolti ed improduttivi. Si tratta di zona ricoperta da vegetazione mista erbacea ed arbustiva in suolo prevalentemente pianeggiante per la presenza di morfologie piane.

L'intervento si inserisce in un contesto con carattere prevalentemente agricolo, con coltivazioni di tipo estensivo, all'interno dell'area di esondazione del fiume Tevere.

Stato post operam

L'impianto in sé dista praticamente 1 Km dalla perimetrazione del Centro abitato, ed è praticamente invisibile dallo stesso, a seguito della presenza dell'autostrada posta ad una quota più alta rispetto al terreno oggetto di intervento, e comunque non si sente la presenza dello stesso impianto in quanto la stessa autostrada è una barriera sonora di grande peso, e l'impianto è progettato al fine di non trasmettere odori in esterni.

Dati di sintesi del progetto

Dati catastali: *Catasto terreni del Comune di Fiano Romano al F.n.40, map.le n. 22 area di proprietà dell'impianto ed interessata dal progetto in esame.*

Destinazione di P.R.G.: *ricade nella maggior parte in "EI zona agricola speciale" ed in parte anche in "Area di rispetto stradale inedificabile", con rispetto dell'art. 38 "Zona agricola E - EI" del testo coordinato delle N.T.A.; non è stato possibile verificare la presenza o meno di usi o diritti civici, non essendo pervenuta dichiarazione comunale al riguardo nonché un C.D.U. aggiornato.*

Superficie area di intervento: *Area complessiva: 43.188 mq circa (totale area di proprietà).
Area su cui intervenire: circa 22.370 mq.*

Morfologia dell'area: Quote altimetriche: min. 22,30 m. s.l.m. - min. 24,50 m. s.l.m.

Opere di sbancamento/scavo: scavi per opere di fondazione: 14.300 m³; smaltimento: 10.000 m³

Viabilità, accesso: Esistente senza interventi da effettuare.

Capacità massima dell'impianto per operazioni di recupero e/o smaltimento e tipologia di operazioni svolte:

Operazioni: R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R2); D15 (deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti D1 a D14)
Capacità: 86.000 t/anno (235,6 t/g)

Impianti tecnologici e linee di lavorazione da installare:

ricezione, triturazione, miscelazione, vagliatura, biossificazione, maturazione, stoccaggio.

Nuovi punti emissivi: n° 1 (emissioni liquide e odorigene)

Sistemi di abbattimento emissioni:

in atmosfera: biofiltro + scrubber (punto emissivo E1)

in ambiente idrico:

acque reflue civili: vasca IMHOFF + subirrigazione;

scarichi lavaggio mezzi: trattamento sedimentazione, disoleazione, biofiltrazione;

acque prima pioggia: trattamento decantazione, disoleazione;

acque seconda pioggia: vasca di accumulo + subirrigazione.

Punti di emungimento idrico: da realizzare

Volumetria in progetto: m³ 94.093,53; altezza massima: 10,50 m

Area coperta: capannone con trattamento aria: 10.028,95 mq
capannoni chiusi con pareti amovibili: 1.849 mq
tettoie: 2.432,55 mq.

Superficie esterna

totale: 43.188 mq
asfaltata: 6.850 mq
impermeabilizzata: 6.850 mq
opere a verde: 21.908 mq

Per quanto riguarda la descrizione di dettaglio delle singole attività del processo produttivo proposto, si rimanda a quanto descritto nella documentazione agli atti depositata ufficialmente dalla Società proponente.

Quadro programmatico

Piano di gestione dei Rifiuti

Nel SIA è stata effettuata una trattazione generica rispetto al Piano regionale dei rifiuti.

Dall'esame del suddetto Piano si evidenzia il seguente inquadramento.

La nuova proposta progettuale prevede la gestione anche rifiuti urbani per cui risulta necessaria una verifica della conformità con il vigente Piano Regionale dei Rifiuti in quanto l'individuazione di nuovi siti deve essere inclusa tra i nuovi interventi previsti all'interno del Piano Regionale, che dovrà essere preventivamente sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica. Attualmente il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti non prevede nuove localizzazioni.

La proposta non ha "coerenza interna" con i fattori escludenti del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti per quanto attiene la presenza di fattori escludenti:

- vincolo paesaggistico di cui agli artt. 134 e 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. i cosiddetti "beni d'insieme" di cui al D.M. del 05/12/1989 denominato "Valle del Tevere" (cd058_147a) regolato dall'art.8 delle N.T.A. del P.T.P.R. e di cui alla D.G.R. 12/05/1989, pubblicata nel BURL n.14 del 19/05/1990, con rimando alla tutela del "Paesaggio Naturale Agrario" (art.22 delle N.T.A. del P.T.P.R.) e in parte anche alle "Aree o punti di visuali";

nonché fattori di attenzione progettuale:

- presenza di case sparse ad uso abitativo, nucleo insediativo di cui alla L.R.28/1980 e centro abitato come definito dal D.lgs.285/1992 nel raggio di 1.000 m dichiarati dal sito del nuovo impianto di compostaggio.

L'area d'intervento si inserisce in un contesto con carattere prevalentemente agricolo, quindi ad evidente vocazione agricola di pregio in tutta la vallata del Tevere, per questo soggetta a vincolo paesaggistico: al riguardo non è stata dimostrata ed approfondita la presenza e/o assenza di aziende con produzione di colture di pregio DOC/DOP e/o allevamenti zootecnici nello stesso contesto.

Si rileva, pertanto, che il nuovo impianto di compostaggio proposto risulta estraneo per destinazione d'uso, tipologia e dimensioni al contesto in cui si colloca e pregiudica i caratteri qualitativi dell'area, in conseguenza di una attività altamente compromissiva degli aspetti paesistici e ambientali.

P.T.P.R.

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), adottato con D.G.R. n. 556 del 25/07/2007 e D.G.R. n. 1025 del 21/12/2007, con proroga dell'approvazione di cui alla L.R.n.3 del 26/02/2014, riporta i seguenti vincoli per l'area in esame:

- nella "Tavola B", vincolo paesaggistico di cui all'art.136, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs.42/2004 e s.m.i., i cosiddetti "beni d'insieme" di cui al D.M. del 05/12/1989 denominato "Valle del Tevere" (cd058_147a) regolato dall'art.8 delle N.T.A. del P.T.P.R.;
- nella "Tavola A", la tutela ricade nel "Paesaggio Naturale Agrario" regolato dall'art.22 delle N.T.A. del P.T.P.R. e in parte anche alle "Aree o punti di visuali".

In particolare, si evidenzia che la competente Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità ha rilevato che "l'art.18 ter della L.R.24/98 e s.m.i. prevede che gli impianti di compostaggio possano essere autorizzati in deroga alle classificazioni di zona P.T.P. o del P.T.P.R., ad esclusione delle tutele integrali dei P.T.P. e dei sistemi naturali del P.T.P.R.. Tale deroga non è applicabile al caso in oggetto in quanto ricadente nel "paesaggio naturale agrario" che fa parte dei sistemi naturali del P.T.P.R.. L'opera proposta, dovendo essere considerata come nuovo impianto per attività produttive all'aperto che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (tabella B della disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela del P.T.P.R.), non è consentita dalle prescrizioni del "Paesaggio Naturale Agrario" di cui all'art.22 delle norme del P.T.P.R."

Pertanto, la proposta di una nuova realizzazione di impianto di questa tipologia non risulta compatibile con le norme del paesaggio vigenti sopraccitate.

P.T.P.

Negli elaborati il proponente non ha prodotto lo stralcio di P.T.P. vigente. *Dal S.I.A. risulta che l'area ricade nel P.T.P. n°4 "Valle del Tevere", ma non risultano esserci prescrizioni più restrittive del P.T.P.R..*

Comunque, si faccia riferimento a quanto dichiarato nel precedente paragrafo sulla tematica del P.T.P.R..

P.T.P.G.

Il Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) per la Provincia di Roma è stato approvato dal Consiglio Provinciale in data 18/01/2010 con Delibera n.1, pubblicato sul Suppl.Ord. n. 45 al B.U.R.L. n. 9 del 6/03/2010. Il proponente nel S.I.A. non evidenzia criticità con la coerenza interna tra l'intervento in esame e tale strumento di pianificazione territoriale, pur riportando che l'area è inclusa tra le zone a rischio di naturale esondazione delle acque del fiume Tevere (inedificabilità assoluta).

Zone SIC e ZPS

L'area dell'intervento non è interessata direttamente da Aree Naturali Protette, la più vicina è quella della "Riserva Naturale Regionale Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco", che dista circa 4 km. L'area in esame non ricade né in area ZPS né in area SIC.

Piano di Tutela della Acque

Il Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.42 del 27/09/2007 (pubblicato su suppl.ord. n.3 al B.U.R.L. n.34 del 10/12/2007); successivamente la Giunta regionale con Deliberazione n.47 del 04/02/2014 ha approvato le "Linee guida per l'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) approvato con DCR n.42 del 27/09/2007 della Regione Lazio".

Il proponente non ha esaminato tale tematica nel S.I.A. agli atti.

P.A.I.

L'area di intervento, complessivamente pari a mq. 43.188, ricade per una superficie di mq 20.938, nel P.A.I. vigente, in "Zona A caratterizzata da costante rischio di naturale esondazione delle acque del fiume Tevere", quindi tra le Zone a pericolosità idraulica (PSI) nel tratto del Tevere compreso tra Orte e Castel Giubileo; sono zone di vincolo idraulico ai sensi dell'art.17, co.3, lett.F, della L.183/1989 e del R.D.n.523/1904.

In tale zona il proponente non avrebbe previsto interventi.

Piano di risanamento della qualità dell'aria

Dell'aggiornamento della classificazione territoriale del Piano di risanamento regionale, il proponente non ha tenuto conto nella valutazione ambientale complessiva effettuata. Il proponente ha dichiarato nel S.I.A. che ... *successivamente all'entrata in esercizio dell'opera andrà programmata ed eseguita una campagna di rilievi della qualità dell'aria, al fine di verificare realmente quanto risultato dalla presente Valutazione Previsionale della qualità dell'aria, evidenziando eventuali criticità e ricettori in conflitto.*

Riguardo alla tematica dell'impatto atmosferico, si rileva che nello stesso S.I.A. non sia stata considerata la nuova classificazione delle zone di cui al vigente Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio, approvato con D.G.R. n. 536 del 15/09/2016 "Aggiornamento

dell'Allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010", pertanto nelle conclusioni degli aspetti dell'impatto in atmosfera non è possibile escludere totalmente impatti significativi nel contesto agricolo esistente ed, inoltre, potrebbe non risultare lo stesso grado di valutazione complessiva degli impatti che vede una tendenza peggiorativa della situazione comunale complessiva in merito alla qualità dell'aria. Difatti il Comune di Fiano Romano ricade nella "classe complessiva 2", dovuto all'attribuzione alla "classe 2" per PM e NO₂, ed all'attribuzione alla "classe 4" per C₆H₆. Quindi, il S.I.A. non avendo considerato la nuova classificazione né l'eventuale presenza di aree agricole di pregio presenti nelle immediate vicinanze, non è stato possibile escludere un impatto significativo sul contesto agricolo ed ambientale esistente, nonché eventuali ulteriori impatti.

Relativamente alla tematica connessa con la componente atmosfera ossia al tema del traffico indotto, il proponente ha dichiarato nel S.I.A. che ... *la previsione dei carichi di rifiuti, in entrata presso lo stabilimento è di circa 3-4 mezzi al giorno, ma non comprometteranno la viabilità del centro abitato in quanto avverrà lungo la strada comunale. Le direttrici percorse dagli automezzi saranno quelle dell'autostrada A1, senza attraversare zone sensibili. Sulla base dei volumi di traffico, che risultano modesti rispetto alla capacità degli assi viari, si può ritenere che il traffico indotto dalla discarica non genera criticità sulla rete stradale principale.*

P.R.G.

L'area d'intervento ricade in maggior parte in "E1 zona agricola speciale" ed in parte anche in "area di rispetto stradale inedificabile", nel P.R.G. vigente, di cui all'art. 38 "Zona agricola E - E1" del testo coordinato delle N.T.A.; come contenuto nella relazione generale, la Società propone il cambio di destinazione urbanistica in zona "D2: zone artigianali e industriali di un nuovo impianto": pertanto l'intervento si pone in variante urbanistica al vigente P.R.G.. Quindi, l'intervento non è attualmente compatibile urbanisticamente, fatta salva l'eventuale alternativa di attuare una procedura ordinaria di variante urbanistica puntuale, con connesso procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S..

Nel corso dell'istruttoria non è stato possibile verificare la presenza o meno di usi o diritti civili, la conformità urbanistica nell'ambito della pianificazione comunale vigente e con la L.R. 38/1999 s.m.i. non essendo pervenuta dichiarazione comunale ed un C.D.U. aggiornato al riguardo.

Lo stesso Comune di Fiano Romano nel suo parere ritiene non compatibile la proposta dell'impianto in esame "tenuto conto delle valenze paesistiche e ambientali del sito nonché della destinazione agricola prevista dal vigente del P.R.G..".

Nel corso dei lavori della seduta del 12/07/2017 della conferenza dei servizi, in merito all'ubicazione del progetto, ricadendo in parte nella fascia di rispetto autostradale, ossia a margine dell'autostrada A1 del Sole, l'ANAS ha rilevato la non competenza all'intervento in esame, in quanto non rientrante nelle proprie pertinenze e che la competenza sarebbe presumibilmente di Autostrade per l'Italia S.p.A. che, pur essendo stata successivamente invitata ad esprimere il proprio parere di competenza, non ha trasmesso alcun contributo o parere in merito.

Il proponente ha dichiarato nel S.I.A. che ... *In particolare nella fascia di terreno sottoposta a vincolo di rispetto stradale (ai sensi del D.lgs.258/92) non sono previste opere, ma solo un piazzale di manovra.*

Classificazione acustica

Il sito oggetto della presente è ubicato in una zona classificata come Classe II (prevalentemente residenziale) all'interno del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del Comune di Fiano Romano, ma data la tipologia di territorio in cui il lotto è inserito, assolutamente privo di popolazione insediata sarà

fatta richiesta di rettifica di classificazione acustica, inoltre il proponente dichiara che procederà ... con tutti gli accorgimenti utili per l'abbattimento delle emissioni sonore e il sito rientrerà all'interno dei parametri previsti.

In base al S.I.A. ed alla classificazione acustica comunale viene indicato che il valore limite di immissione da rispettare per la Classe II è pari a $LA_{eq} = 55$ dB(A), per il periodo diurno, e pari a $LA_{eq} = 45$ dB(A), per il periodo notturno.

Classificazione sismica

Nel S.I.A. è riportato che ... la zona sismica per il territorio di Fiano Romano, in base alla Nuova Classificazione Sismica del Territorio della Provincia di Roma proposta dal "GdL-Regione Lazio" secondo i "Criteri" contenuti nell'Ordinanza P.C.M.- n. 3274 del 20.03.2003 (giugno 2003) è zona sismica 3.

Il proponente non ha approfondito ulteriormente l'argomento con la più recente riclassificazione sismica che, sulla base dei dati elaborati dal Dipartimento della Protezione Civile (aggiornamento del marzo 2015), vede il Comune di Fiano Romano ricompreso in Zona sismica 2.

Aspetti ambientali

Lo Studio di Impatto Ambientale ha trattato le seguenti componenti ambientali effettuandone una caratterizzazione: morfologia del sito, idrografia superficiale, idrogeologia, uso agricolo dell'area, valenze paesaggistiche, valenze naturalistiche, esposizioni sui centri abitati e sulla grande viabilità, emissioni in atmosfera, rumore, traffico indotto, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, salute pubblica.

Lo Studio di Impatto Ambientale e la Relazione tecnica hanno descritto le interazioni progetto-ambiente gli impatti prodotti dalla realizzazione dell'impianto nelle fasi di cantiere e di esercizio per ogni componente ambientale, indicando le relative soluzioni progettuali adottate.

Per i dati di dettaglio relativamente alle caratterizzazioni ed elaborazioni effettuate per gli aspetti ambientali si rimanda ai § 4 e 5 del SIA, elaborato che costituisce allegato alla presente istruttoria tecnico-amministrativa.

* * *

ESITO ISTRUTTORIO

L'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il Dott. Ing. Paolo Battiato, in qualità di professionista incaricato per la redazione dello Studio di Impatto ambientale inerente il progetto redatto a firma del medesimo progettista che ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 38, 47, e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura.

Effettuata l'istruttoria di V.I.A., sulla base dell'esame della documentazione progettuale e ambientale si sono rilevate le principali caratteristiche progettuali e le caratterizzazioni delle componenti ambientali trattate nel S.I.A..

Pareri acquisiti in relazione all'art. 26 comma 4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i. e note pervenute:



- parere non favorevole all'intervento, prot.n.340183 del 04/07/2017, da parte dell'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità;
- nota prot.n. 52348 del 06/07/2017, acquisita dalla Regione Lazio con prot.n. 345095 in data medesima, in cui l'ARPA Lazio - Direzione Tecnica - Divisione Ecogestione comunica che si esprimerà nell'ambito del procedimento di A.I.A., visto che la tipologia di impianto prevede tale iter autorizzativo successivamente al procedimento di V.I.A. in essere;
- parere non favorevole all'intervento, prot.n.20873 del 10/07/2017, da parte dell'Assessore all'Ambiente e del Sindaco del Comune di Fiano Romano.

Con prot.n. 116996 del 02/03/2018 è stata inviata al proponente una comunicazione ex art.10-bis della L.241/1990 nell'ambito della quale sono stati evidenziati gli aspetti di criticità rilevati nel corso dell'istruttoria.

Successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art.10-bis della legge 241/1990 la Società ECHOLINE 3000 s.r.l. non ha prodotto osservazioni in merito, ai sensi della normativa richiamata.

Considerato che i motivi ostativi rilevati e comunicati sono risultati i seguenti:

- non coerenza interna con i fattori escludenti del Piano Regionale dei Rifiuti per quanto attiene alla presenza del Decreto di vincolo paesaggistico denominato "Valle del Tevere" (cd058_147a), imposto con la D.G.R. 12/05/1989 pubblicato nel BURL n.14 del 19/05/1990 (di cui all'art.8 delle N.T.A. del P.T.P.R.);
- coerenza delle norme paesaggistiche del "Paesaggio Naturale Agrario" (art.22 delle N.T.A. del P.T.P.R.) e delle "Aree o punti di visuali" per la presenza del vincolo, pertanto l'art.22 relativo al "Paesaggio Naturale Agrario" del P.T.P.R. (tabella B della disciplina delle azioni/trasformazioni e obiettivi di tutela) non consente nuovi impianti che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato;
- non applicabilità della deroga di cui all'art.18ter della L.R.24/98 e s.m.i. al caso in oggetto per l'ubicazione dell'area di progetto nel "Paesaggio Naturale Agrario", che facendo parte dei sistemi naturali del P.T.P.R., non consente l'applicazione del caso di deroga;
- il sito della nuova proposta progettuale ricade interamente in "EI zona agricola speciale" ed in parte anche in "area di rispetto stradale inedificabile", nel P.R.G. vigente, di cui all'art.38 "Zona agricola E - EI" del testo coordinato delle N.T.A., per cui la richiesta di cambio di destinazione urbanistica in zona "D2: Zone artigianali e industriali di un nuovo impianto" formulata nel S.I.A. determina necessariamente la variante urbanistica alla pianificazione comunale vigente, mentre per la parte di inedificabilità per rispetto stradale l'intervento non risulta ammissibile;
- il sito della nuova proposta progettuale ricade in "Zona A caratterizzata da costante rischio di naturale esondazione delle acque del fiume Tevere" tra le Zone a pericolosità idraulica (P.S.I.) nel P.A.I. vigente;
- l'intervento proposto ed esaminato si inserisce in un contesto con carattere prevalentemente agricolo, con coltivazioni di tipo estensivo, all'interno dell'area di esondazione del fiume Tevere, risultando estraneo per destinazione d'uso, tipologia e dimensioni al contesto in cui si colloca e pregiudica i caratteri qualitativi dell'area, in conseguenza di una attività che può ritenersi altamente compromissiva degli aspetti paesistici e ambientali;
- infine, essendo la proposta progettuale relativa ad un nuovo impianto risulta necessario verificare la conformità con il vigente Piano Regionale dei Rifiuti in quanto l'individuazione

di “nuovi siti” deve essere inclusa tra i nuovi interventi previsti all’interno del Piano Regionale dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani, ed è pertanto collegato con le procedure di variante del piano che comprendono anche la procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Considerato che gli aspetti ostativi sono tali da non poter essere superati, essendo presenti e vigenti vincoli paesaggistici consolidati e costituenti nel contempo fattori escludenti per la localizzazione del progetto in argomento, né varianti progettuali o modifiche tecniche potrebbero mutare l’esito istruttorio conclusivo del presente procedimento.

Valutate le interrelazioni tra il progetto proposto ed i fattori ambientali coinvolti ed in relazione alle situazioni ambientali e territoriali descritte in riferimento all’Allegato VII, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Per quanto sopra rappresentato

si ritiene che debba essere espresso giudizio di compatibilità ambientale negativo per le motivazioni sopra considerate.

La presente istruttoria tecnica è redatta in conformità della parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il presente documento è costituito da n. 11 pagine inclusa la copertina.